

**COMUNE DI SCOPELLO**

**Provincia di Vercelli**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DELLA ZONA A TRAFFICO  
LIMITATO IN ALPE MERA**

## **INDICE**

- Art. 1 -- Fini del regolamento**
- Art. 2 -- Oggetto del Regolamento**
- Art. 3 -- Principi generali**
- Art. 4 -- Soggetti autorizzabili**
- Art. 5 -- Sosta e parcheggio dei veicoli**
- Art. 6 -- Istituzione tratto strada a pagamento Alpe Trgo –Alpe Mera**
- Art. 7 -- Trasporto pubblico**
- Art. 8 -- Procedure di autorizzazione**
- Art. 9 -- Sanzioni – procedure amministrative**
- Art. 10 -- Entrata in vigore**

## **ART. 1**

### **FINI DEL REGOLAMENTO**

1. Nel Comune di Scopello è sita la località Alpe di Mera che riveste un particolare pregio paesaggistico ed è, inoltre, sede delle piste per lo sci di discesa e sport correlati.
2. Ai fini della tutela e salvaguardia dell'ambiente viene istituita una Zona a Traffico Limitato (ZTL) per l'abitato della Frazione, come prevista dal vigente Codice della Strada, intesa a limitare la circolazione dei mezzi motorizzati nella predetta località .

## **ART. 2**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. L'accesso, la circolazione e la sosta nell'ambito della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) istituita dal Comune di Scopello ai sensi dell'art. 7 del Nuovo Codice della Strada, è disciplinata dal presente Regolamento nelle forme e secondo le prescrizioni in esso contenute.
2. In particolare il Regolamento definisce tipologia e modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito e alla sosta nelle suddette aree.

## **ART. 3**

### **PRINCIPI GENERALI**

1. Le autorizzazioni previste dal presente regolamento consentono la circolazione nelle zone a traffico limitato, nei limiti previsti dalle norme del presente Regolamento nonché dalle prescrizioni particolari indicate nell'autorizzazione.
2. Le autorizzazioni consentono la circolazione limitatamente alle aree indicate nell'autorizzazione stessa e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico.
3. La fermata e la sosta dei veicoli motorizzati nell'area ZTL sarà consentita, con apposita ordinanza sindacale, al fine di consentire il carico e scarico dalle ore 08,00 alle ore 09,30 e dalle ore 20,00 alle ore 21,00 tutti i giorni compresi i festivi.

4. In caso di momentanea impraticabilità dei percorsi indicati le autorizzazioni s'intendono sospese di validità fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione, fatta salva l'emissione di apposito provvedimento di viabilità che individui nuovi percorsi.
5. Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente regolamento.
6. I veicoli al servizio di persone invalide possono accedere e circolare nella Z.T.L. in base a quanto prescritto dall'art. 188 del c.d.s. e dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503.
7. Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, le autoambulanze e le automediche in servizio di pronto intervento possono accedere e circolare nella Z.T.L. senza autorizzazione.
8. I veicoli per l'espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità (servizi di linea con conducente, taxi e servizio di autonoleggio con conducente), i veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade, i veicoli che effettuano la raccolta e la distribuzione della posta limitatamente ai servizi dichiarati di pubblica utilità hanno diritto all'accesso e alla circolazione nella Z.T.L. senza restrizioni.
9. I mezzi del Comune di Scopello, individuati dai contrassegni di appartenenza, possono accedere senza limitazioni, per esigenze di servizio, all'interno dell'area protetta.
10. Analogamente hanno libero accesso all'area ZTL i Mezzi di imprese esecutrici di lavori di pubblica utilità appaltati direttamente dal Comune, preventivamente notificati e nel rispetto dei limiti tecnici strutturali previsti per il transito e nel rispetto dei limiti di circolazione. Al verificarsi di tale evenienza l'Amministrazione Comunale si riserva di formulare apposita convenzione con le Imprese richiedendo adeguata cauzione fidejussoria, in ragione del tipo di veicoli utilizzati, percorso da seguire e numero di viaggi da effettuare.

11. Tutti i mezzi dovranno comunque procedere a velocità moderata, tale da non arrecare disturbo ai fruitori della Zona di Salvaguardia, (secondo le limitazioni di velocità ivi previste ) fatta eccezione per i mezzi di soccorso e antincendio in servizio.
12. Tutti coloro che saranno in possesso di regolare autorizzazione potranno transitare all'interno dell'area esclusivamente lungo le strade di uso pubblico, nonché sui percorsi individuati dall'amministrazione Comunale con apposito provvedimento.
13. L'accesso con i mezzi motorizzati alle aree private è consentito purché vengano rispettati i diritti individuali dei proprietari delle aree medesime.
14. Per gli interventi edilizi si farà riferimento all'esistenza del permesso di costruire, e/o delle abilitazioni previste in materia.
15. L'autorizzazione non esonera dall'essere comunque in regola con tutte le norme previste dal Codice della Strada per la circolazione dei veicoli
16. Il Sindaco, in caso di esigenze particolari e debitamente motivate, potrà rilasciare autorizzazioni nominative scritte ed a termine. in deroga al presente regolamento

## **ART. 4**

### **SOGGETTI AUTORIZZABILI**

#### **1. IMPRESE, DITTE, ARTIGIANI,**

1.a Sarà rilasciata autorizzazione ad imprenditori operanti nell'area ZTL, per accesso all'area di cantiere, con il proprio mezzo di lavoro esclusivamente nei giorni feriali.

1.b Può essere concessa autorizzazione temporanea nei giorni feriali, a ditte, imprese e artigiani che pur non operando normalmente all'interno della Zona di Salvaguardia debbano accedere occasionalmente con il proprio mezzo, per consegnare materiale edile, mobilio, elettrodomestici, attrezzature varie o per eseguire interventi di riparazione o manutenzione su impianti tecnologici ecc.

## **2. TRANSITO IMPRENDITORI TITOLARI DI ATTIVITA' TURISTICHE COMMERCIALI ED AGRICOLE**

2.a L'autorizzazione sarà rilasciata, anche per i giorni festivi, esclusivamente ad imprenditori titolari di attività turistico/commerciale e agricola con sede nell'area ZTL, che transitano con il mezzo aziendale riferito all'attività.

2.b Analoga disciplina si applica agli imprenditori titolari di attività turistico/commerciale e agricola che debbano transitare nel territorio della Frazione dell'Alpe di Mera attraversando l'area ZTL

## **3. TRANSITO PROPRIETARI DI ABITAZIONE**

3.a A tutti i proprietari e/o affittuari di abitazioni site nella ZTL sono concessi il transito e la sosta temporanea, nelle immediate vicinanze della propria abitazione, purchè la posizione del veicolo in sosta non costituisca intralcio alla circolazione ordinaria, e che non sia sostato su area di pertinenza altrui.

3.b La predetta sosta sarà consentita unicamente per le operazioni di carico e scarico e solamente negli orari prestabiliti.

3.c La sosta prolungata è consentita a chi possiede un'area privata di pertinenza nelle immediate vicinanze della propria abitazione.

## **4. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI, AZIENDE, ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI**

Ad aziende quali ASL, ARPA, Comunità Montana, ecc, potranno essere rilasciate autorizzazioni temporanee legate ad esigenze specifiche da eseguirsi all'interno dell'area ZTL , da valutare in sede di rilascio del permesso di circolazione anche al fine di valutare eventuali deroghe ai limiti di circolazione,

## **ART. 5**

### **SOSTA E PARCHEGGIO DEI VEICOLI**

1. I veicoli, autorizzati al transito, dovranno sostare possibilmente in luogo defilato rispetto alla viabilità principale ed al transito pedonale, affinché siano meno visibili., es. ( all'interno dei cantieri, nascosti dai fabbricati ecc. ).

2. In ogni caso i veicoli dovranno essere collocati in modo da non costituire intralcio alla circolazione di altri veicoli e/o dei pedoni.
3. I veicoli dovranno essere collocati nei pressi dei luoghi ove si svolgono le attività, o comunque nei luoghi pertinenti in relazione all'attività contingente da svolgere; collocazioni diverse dovranno essere concordate ed approvate dall'autorità Comunale, ovvero, qualora ritenuto opportuno, ai fini del comma 1, potrà essere vietata la sosta.
4. I veicoli adibiti a trasporto pubblico potranno circolare nei periodi e negli orari individuati dalla giunta comunale con apposito provvedimento.
5. La sosta è altresì vietata ai veicoli per cui l'accesso è consentito solo per operazioni di carico/scarico.
6. Il parcheggio e la sosta di veicoli all'interno della ZTL sono vietati, anche su terreno privato, a tutti i veicoli sprovvisti di permesso di circolazione o di sosta.

## **ART. 6**

### **ISTITUZIONE TRATTO DI STRADA A PAGAMENTO ALPE TROGO – ALPE MERA**

1. Il transito sul tratto di strada comunale posto a collegamento tra la località Alpe Trogo e l'Alpe di Mera sarà consentito previo pagamento di pedaggio.
2. Il pagamento del pedaggio di cui al comma precedente sarà effettuato mediante apposita attrezzatura elettronica composta da sbarra automatizzata, distributore di gettoni per l'attivazione, cassa automatica e controllo elettronico di uscita.
3. L'attivazione del predetto sistema di pedaggio automatizzato avverrà solo durante il periodo di tempo indicativamente compreso tra maggio e novembre salvo proroghe o restrizioni decise con opportuno provvedimento dell'Amministrazione comunale debitamente pubblicizzato
4. Il pedaggio per il transito degli utenti, in sede di prima applicazione del presente regolamento, viene graduato come segue:
  - Agli utenti in possesso di permesso di transito all'interno della ZTL della Frazione Mera per le attività commerciali sarà consegnata una tessera magnetica a pagamento al costo di € 50,00 con validità stagionale;

- Agli utenti in possesso di permesso di transito all'interno della ZTL della Frazione Mera per motivi di lavoro sarà consegnata una tessera magnetica a pagamento, ricaricabile a piacimento dall'utente, ad ogni ingresso verrà scalato dal valore caricato nella tessera un importo pari al tempo di permanenza all'interno della ZTL secondo le tariffe orarie vigenti. In caso di periodi di lavoro prolungati (oltre 1 mese) è possibile richiedere una tessera al costo forfettario di € 200,00.
- Agli utenti in possesso di permesso di transito all'interno della ZTL della Frazione Mera sulle aree di parcheggio Capricorno, sarà consegnata una tessera magnetica a pagamento al costo di € 120 con validità stagionale;
- Agli utenti in possesso di permesso di posteggio all'interno della ZTL della Frazione Mera sulle aree di parcheggio Golf, sarà consegnata una tessera magnetica a pagamento al costo di € 70,00 con validità stagionale;
- Agli utenti in possesso di area privata di posteggio, sarà consegnata una tessera magnetica a pagamento al costo di € 50,00 con validità stagionale;
- Alle categorie di utenti esonerati dal possesso di permesso di transito all'interno della ZTL della Frazione Mera, ad eccezione dei mezzi adibiti al trasporto di persone diversamente abili, sarà consegnata una tessera magnetica gratuita;
- Per tutte le altre categorie di utenti l'ingresso nel parcheggio all'esterno della ZTL è consentito, previo ritiro di apposito gettone, fino ad esaurimento dei posti. Il costo della sosta è pari ad € 0,50 orari

5. Il rilascio di ogni tipologia di tessera magnetica è subordinato a deposito cauzionale di € 10,00 che saranno rimborsati allorché sarà restituita la tessera, previo verifica dell'integrità e del perfetto funzionamento della medesima

6. Le tariffe sopra individuate, per gli anni successivi al primo, saranno determinate con apposita deliberazione della Giunta comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento.

## **ART. 7**

### **TRASPORTO PUBBLICO**

1. Potrà essere istituito e regolamentato dall'amministrazione comunale, durante il periodo estivo, un servizio di trasporto pubblico di persone e cose all'interno dell'area ZTL, con mezzo messo a disposizione della ditta concessionaria del servizio.
2. I veicoli adibiti a trasporto pubblico potranno circolare nei periodi e negli orari individuati della Giunta Comunale con apposito provvedimento.
3. Il predetto servizio pubblico di trasporto dovrà essere utilizzato dalle utenze specialmente nel caso in cui l'accesso ai parcheggi posti nell'area ZTL siano tutti occupati.

## **ART. 8**

### **PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE**

1. L'osservanza delle procedure dei criteri e delle modalità di richiesta stabilite dal presente regolamento costituiscono comunque condizione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni
2. L'Amministrazione Comunale consentirà, con apposita autorizzazione, rilasciata dal Sindaco, il transito all'interno della ZTL.
3. Permessi temporanei giornalieri potranno essere rilasciati anche dal personale amministrativo del Comune specificatamente delegato, ai soggetti autorizzabili, nel rispetto del regolamento.
4. Gli aventi diritto dovranno richiedere agli uffici del Comune l'autorizzazione che verrà rilasciata a nome del richiedente, fornendo i dati del richiedente e la categoria di appartenenza il periodo di transito ecc., anche per il tramite di eventuale committente, o incaricato, utilizzando la modulistica che il Comune all'uopo renderà disponibile.
5. Le autorizzazioni temporanee avranno validità unicamente per il periodo in esse indicato.

6. Potranno essere autorizzati transiti temporanei a data da individuarsi, non indicando nel provvedimento il giorno o il periodo di transito, perché non ancora conosciuto, ma subordinando il medesimo all'abilitazione della tessera solo nel momento in cui verrà comunicato.

7. In caso di lavori consistenti con transito anche di mezzi pesanti, l'Amministrazione Comunale si riserva di stipulare apposita convenzione con le Imprese, prima di rilasciare l'autorizzazione.

8. Ai soggetti autorizzati verrà consegnato un permesso di circolazione, da tenere ben visibile sul parabrezza dell'autoveicolo, per un agevole controllo da parte del personale di vigilanza

9. Ai soggetti autorizzati verrà rilasciata apposita tessera magnetica a pagamento, ai sensi del precedente art. 6, in forma di abbonamento che consente l'apertura automatica della sbarra posta in località Alpe Trogo.

10. La tessera verrà rilasciata normalmente in numero di una per soggetto autorizzato ed abilitata per il periodo di durata dell'autorizzazione, con le limitazioni per le categorie che lo prevedono.

11. Potranno eventualmente acquistare la tessera coloro i quali devono accedere temporaneamente, ma con carattere di ricorrenza all'interno dell'area, in tal caso la tessera non dovrà essere restituita e verrà abilitata di volta in volta a seguito del rilascio delle autorizzazioni temporanee

12. In caso di smarrimento, potrà essere rilasciata una nuova tessera al soggetto autorizzato, che dovrà fare apposita denuncia scritta all'Amministrazione comunale chiedendo il rilascio, previo pagamento, della nuova tessera. Il funzionario comunale addetto, prima del rilascio della nuova tessera, procederà alla disabilitazione della tessera smarrita annotando lo smarrimento su apposito registro.

13. Le tessere in possesso di fornitori, imprese, ditte ed artigiani non saranno abilitate per i giorni festivi, salvo eventuali e specifiche deroghe supportate dal rilascio dell'autorizzazione

14. E' consentito, con provvedimento della Giunta Comunale, la sostituzione o la modifica del sistema di limitazione all'accesso (sbarra) con altri sistemi di limitazione o di controllo dell'accesso qualora ritenuti più efficaci, efficienti, sicuri ecc., anche in funzione di un utilizzo invernale, ancora non attuabile

## **ART. 9**

### **SANZIONI - PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

1. In caso di inadempienza al presente regolamento, fatte salve le violazioni al Nuovo Codice della Strada, saranno applicate le sanzioni da € 25,00 ad € 150,00 con possibilità di revoca dell'autorizzazione concessa e disabilitata della tessera magnetica.
2. L'utilizzo contemporaneo di più veicoli con lo stesso titolo autorizzativo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 250,00.
3. I veicoli non autorizzati rinvenuti all'interno dell'area potranno essere eventualmente rimossi.
4. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al capo I della legge 24/11/1981 n° 689 e le norme del Nuovo Codice della Strada.
5. Il Comune, oltre ad individuare con apposito provvedimento il personale interno abilitato al rilascio delle autorizzazioni e delle tessere magnetiche, deve istituire apposito registri, vidimati su ogni foglio ed alla chiusura, ove cronologicamente registrare rispettivamente le autorizzazioni rilasciate e le tessere magnetiche concesse e le relative variazioni.
6. La Giunta comunale potrà provvedere ogni anno a determinare le variazioni da apportare alle tariffe applicate, nonché segnalare al Consiglio comunale eventuali modifiche al presente Regolamento.

## **Art. 10 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, adottato dal Consiglio comunale, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. A decorrere da tale data, il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente ordinanza sindacale o norma regolamentare comunale in materia.